

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE FALLIMENTARE

Concordato Preventivo n. 11/2020

SLIM FUSINA ROLLING S.R.L.

INVITO A TERZI A FORMULARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L'ACQUISTO DI UN RAMO DI AZIENDA AI SENSI DELL'ART. 163 BIS L.F.

I sottoscritti Commissari Giudiziali dott.ssa Chiara Boldrin e dott. Giovanni Anfodillo, nella procedura di vendita competitiva ex art. 163 bis L.F. del concordato preventivo nr. 11/2020 della società Slim Fusina Rolling srl, con sede legale in Venezia (VE), via dell'Elettronica 31, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Venezia 09391220960, giusto decreto del Tribunale di Venezia depositato il 6 dicembre 2021

INVITANO EVENTUALI TERZI A FORMULARE OFFERTE IRREVOCABILI PER L'ACQUISTO DI UN RAMO DI AZIENDA DELLA SOCIETA' SLIM FUSINA ROLLING SRL

relativo all'attività di fonderia e laminatoio dedicati alla produzione di prodotti laminati in alluminio e sue leghe, il tutto come meglio descritto nella proposta concordataria nonché nella relazione del professionista ex art. 161 L.F. cui si rinvia.

Il ramo di azienda, così come individuato nell'all. 5 della citata proposta concordataria a cui si rinvia, è costituito sostanzialmente da tutti i beni e contratti afferenti il Business, tra cui:

(A) le seguenti attività:

- i. tutti i beni materiali, i macchinari e le attrezzature, di proprietà del, o dati in leasing al, Cedente e strumentali alla conduzione del Business, come meglio identificati nell'allegato 1 citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione";
- ii. i contratti in corso strumentali alla conduzione del Business, compresi quelli con fornitori e clienti e i contratti di factoring, compreso il contratto di locazione Alcoa e gli atti a quest'ultimo collegati;
- iii. i contratti di lavoro relativi a tutti i dipendenti del cedente identificati nell'allegato 2 citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione";
- iv. tutte le licenze, i permessi e le autorizzazioni esistenti concessi al, o a favore del, cedente e strumentali alla conduzione del business;
- v. l'uso di marchi, nomi commerciali, brevetti e, laddove di proprietà del cedente, l'uso di software e licenze software strumentali alla conduzione del business, compresi i marchi elencati nell'allegato 3 (citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione") e tutti i diritti di proprietà intellettuale ad essi collegati ad eccezione di quanto precisato in seguito;
- vi. tutti i crediti commerciali, ad eccezione dei crediti commerciali di cui all'allegato 4 (citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione") che saranno oggetto di compensazione con i debiti commerciali ai sensi dell'articolo 56 della legge fallimentare, come riflesso nel piano concordatario e nella misura in cui tale compensazione sarà condivisa dai commissari giudiziali;
- vii. il magazzino diverso da quello gravato da oneri come meglio indicato nell'allegato 5 citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione";

- viii. capitale circolante normalizzato, intendendosi ricomprese in questa voce tutte le voci di credito non ricomprese nei punti precedenti e nel punto successivo del presente paragrafo (A), tra cui le voci "crediti verso dipendenti", "crediti tributari" e "crediti verso altri";
- ix. la garanzia n. 460011604722 di Unicredit S.p.A. del 30 marzo 2017 e la fideiussione di Intesa Sanpaolo S.p.A. a garanzia della Città Metropolitana di Venezia n. 12808/8200/665658/2017 del 29.08.2017;
- (B) le seguenti passività:
- x. i debiti commerciali sorti dopo l'inizio della procedura di concordato preventivo 7 settembre 2020;
- xi. le passività relative alle ferie non pagate e ai permessi non goduti, relativi ai dipendenti trasferiti, maturate prima dell'inizio della procedura di concordato preventivo;
- xii. tutte le passività (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trattamento di fine rapporto (TFR), le passività relative ai fondi pensione, i ratei, le ferie non pagate e i permessi non goduti relative ai dipendenti trasferiti, maturate dopo il 7 settembre 2020);
- xiii. il capitale circolante normalizzato (negativo) maturato dopo l'avvio della procedura di concordato preventivo, intendendosi ricomprese in questa voce tutte le voci di debito non ricomprese nei punti precedenti e nei due punti successivi del presente paragrafo (B), tra cui la voce "altri debiti";
- xiv. tutti i debiti tributari e previdenziali maturati dopo il 7 settembre 2020;
- xv. tutti i debiti bancari relativi ai contratti di factoring.

Esclusioni, garanzie ed assunzioni di responsabilità

Sono esclusi dalla presente procedura competitiva:

- xvi. tutti i rapporti debitori e creditori di qualunque genere e/o natura ivi compresi i ratei attivi e passivi, le passività, i diritti, gli obblighi, le responsabilità, i debiti e/o le passività anche potenziali, ivi inclusi quelli relativi a imposte e tasse o a rapporti contrattuali rientranti nel ramo di azienda sorti o riferentesi al periodo anteriore alla data di efficacia della vendita del ramo di azienda e non precedentemente inclusi nei punti precedenti;
- xvii. ogni ulteriore elemento, bene, rapporto giuridico e/o contratto diverso da quanto espressamente indicato nei punti precedenti;
- xviii. tutti i diritti di proprietà intellettuale, ivi inclusi nomi e denominazioni commerciali, marchi e domini, contenenti la parola "Slim" e ogni diritto di utilizzo ad essi associato, fermo restando quanto ulteriormente specificato in relazione all'utilizzo della denominazione "Slim" nell'offerta vincolante di acquisto del ramo d'azienda;
- xix. il magazzino gravato da oneri di ritenzione come meglio indicato nell'allegato 5 citato nel documento allegato all'offerta irrevocabile per l'acquisto del ramo d'azienda e definito "definizione del ramo alla data di cessione";
- xx. la cassa e le poste equivalenti esistenti alle ore 23.59 del giorno precedente alla data di cessione, come verificate e condivise con l'acquirente e che, pertanto, rimarranno in capo alla cedente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre offrire le seguenti garanzie ed assunzioni di responsabilità:

- xxi. non meno di 30 giorni dalla cancellazione dal registro delle imprese di Slim Fusina Rolling srl o prima di qualsiasi altro mutamento nella partecipazione maggioritaria di Slim Fusina o prima della vendita della stessa, l'aggiudicatario fornirà al locatore del sito in cui è esercitata l'azienda ceduta, ed ai suoi ulteriori garantiti, una fidejussione rilasciata da un istituto finanziario affidabile e/o una compagnia assicurativa con un rating di credito investment-grade per un importo non inferiore a complessivi euro 12.160.000,00 secondo i termini, le condizioni e la forma riportati, anche per rinvio, nella proposta concordataria;
- xxii. a garanzia dell'assunzione da parte dell'aggiudicatario di qualsiasi passività maturata da Slim Fusina Rolling srl dall'8 settembre 2020 sino alla data di acquisto del ramo d'azienda oggetto del presente bando con conseguente esclusione di ogni concorrente responsabilità di Slim

Fusina Rolling srl per tali passività ai sensi dell'art. 2560 codice civile, dalla data di acquisto dovrà essere prodotta una garanzia autonoma a prima richiesta rilasciata da un primario istituto bancario o assicurativo per un importo pari ad euro 1.000.000,00 e con validità di 12 mesi, come meglio precisato in atti a cui si rinvia;

xxiii. L'assunzione delle eventuali passività ambientali maturate da Slim Fusina Rolling srl dal 1 aprile 2017 fino alla data di cessione del ramo d'azienda;

xxiv. L'aggiudicatario dovrà tenere indenne Slim Fusina Rolling Srl da possibili pretese e/o richieste giudiziarie che dovessero essere formulate dal locatore nel periodo compreso tra il 27 aprile 2021 e il 12° mese successivo alla cancellazione di Slim Fusina Rolling Srl dal Registro delle Imprese, aventi ad oggetto l'inadempimento, in tutto o in parte, degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, *side letter* e/o accordo integrativo (come definiti nell'offerta irrevocabile di acquisto del ramo) con riferimento alle cosiddette "financial assurances" che il cessionario è tenuto a fornire in caso di cessione del ramo d'azienda.

La vendita sarà soggetta ad imposta proporzionale di registro.

Si comunica che il Tribunale di Venezia, Sezione Fallimentare, con decreto in data 6 dicembre 2021 ha fissato:

- 1) il prezzo base di euro 14.520.000,00 (quattordicimilionicinquecentoventimila/00) mediante la presentazione di un'offerta irrevocabile di acquisto, oltre accessori di legge, con spese di trasferimento e notarili a carico dell'aggiudicatario;
- 2) imputazione in conto prezzo del deposito cauzionale versato alla presentazione dell'offerta;
- 3) l'esame delle offerte pervenute e la deliberazione sull'offerta e/o la gara tra più offerenti, all'udienza del 25 gennaio 2022, ad ore 10:00, avanti al Giudice Delegato Dott.ssa Silvia Bianchi presso il Tribunale Ordinario di Venezia, Sede di Rialto, in Venezia, San Polo 119;
- 4) il rilancio minimo nella misura di euro 200.000,00 (duecentomila) qualora si renda necessario esperire la gara tra più offerenti.

Si precisa inoltre quanto segue:

I) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO

Gli interessati dovranno presentare presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale Ordinario di Venezia, sede di Rialto, San Polo 119, entro le ore 12,00 del giorno precedente a quello fissato per la procedura competitiva, l'offerta di acquisto, in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura "offerta irrevocabile di acquisto C.P. 11/2020 - Tribunale di Venezia".

Le nuove offerte di acquisto, in regola con le disposizioni di bollo, dovranno essere espressamente qualificate come irrevocabili e dovranno essere formulate per un prezzo non inferiore a quello base. Le offerte prive della dicitura "offerta irrevocabile" e le offerte di importo inferiore al prezzo base, saranno considerate nulle e come tali non pervenute.

Le offerte dovranno contenere:

a) l'indicazione delle generalità del soggetto offerente:

- se formulate da persone giuridiche: ragione o denominazione sociale, sede legale, codice fiscale, p.iva, recapito telefonico, indirizzo pec, cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e domicilio del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta; deve essere allegata una visura camerale aggiornata da cui risultino i soggetti legittimati ad agire per l'offerente e/o, laddove

non riportato nella visura, il documento in originale attestante i poteri conferiti al legale rappresentante ovvero al soggetto che può impegnare la società;

- se formulate da persone fisiche: cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, p.iva, domicilio e stato civile, recapito telefonico dell'offerente, eventuale indirizzo pec;

- non saranno ammesse presentazioni di offerte per soggetti da nominare e, se presentate, saranno ritenute non valide;

- b) l'indicazione della procedura di concordato preventivo n.ro 11/2020 del Tribunale di Venezia;
- c) la dichiarazione che l'offerta viene fatta per l'acquisto dell'intero ramo di azienda relativo all'attività di fonderia e laminatoio dedicati alla produzione di prodotti laminati in alluminio e sue leghe di proprietà della società ricorrente come sopra indicato, nello stato di fatto e di diritto in cui il bene si trova; si precisa che non saranno conseguentemente ritenute valide offerte di acquisto parziali del bene;
- d) la dichiarazione che l'offerta è irrevocabile sino al 31 marzo 2022, fatte salve eventuali proroghe necessarie al perfezionamento della vendita;
- e) l'indicazione del prezzo offerto, che non potrà essere inferiore al prezzo base fissato per la partecipazione alla procedura competitiva;
- f) la dichiarazione di ben conoscere lo stato di diritto e di fatto del compendio aziendale con particolare riferimento agli elementi che lo compongono ed alle garanzie e assunzioni di responsabilità così come descritti nel decreto di fissazione di vendita del 6.12.2021 e negli atti del concordato preventivo depositati presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Venezia ai quali si rinvia per completezza;
- g) la dichiarazione di aver preso visione dell'invito a formulare offerta irrevocabile d'acquisto e di aver preso visione dei documenti descrittivi del ramo d'azienda nel suo complesso con tutti i documenti allegati;
- h) la dichiarazione di accettare integralmente tutte le previsioni dell'invito a formulare offerta irrevocabile d'acquisto;
- i) una copia del documento di riconoscimento (carta di identità o passaporto) e del codice fiscale del soggetto che sottoscrive l'offerta;
- j) assegno/i circolare non trasferibile, per un importo complessivo in euro pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, intestato a "Procedura C.P. 11/2020 - Tribunale di Venezia"
- k) L'offerta non dovrà essere subordinata in tutto o in parte a condizioni di alcun genere.

L'offerta raccolta sarà ritenuta valida, efficace ed irrevocabile, solo se conforme a quanto previsto nell'invito a formulare offerta irrevocabile d'acquisto.

L'offerta mantiene l'efficacia e l'irrevocabilità anche in assenza dell'offerente.

II) MODALITA' DI APERTURA DELLE BUSTE - SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA COMPETITIVA - AGGIUDICAZIONE

L'apertura delle buste e lo svolgimento della procedura competitiva avverrà avanti il Giudice Delegato dott.ssa Silvia Bianchi presso il Tribunale Ordinario di Venezia, sede di Rialto, in Venezia, San Polo 119, il giorno fissato per l'esame delle offerte e la procedura competitiva in ipotesi di partecipazione di più offerenti sulla base delle seguenti modalità:

- l'apertura delle buste e lo svolgimento della procedura competitiva avrà luogo alla presenza degli offerenti, del legale rappresentante della società in concordato preventivo, dei Commissari Giudiziali ;

- nel caso in cui pervenga un'unica offerta irrevocabile, per un importo non inferiore al prezzo base, il ramo di azienda verrà aggiudicato all'unico offerente, per il prezzo offerto, previa autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 l.f.;
- in caso di più offerenti, si procederà immediatamente ad una procedura competitiva tra quelli presenti, sulla base dell'offerta più alta pervenuta, con offerte in aumento minimo di euro 200.000,00 (duecentomila/00);
- ogni rilancio, rispetto alla precedente offerta, dovrà avvenire entro i successivi 30 (trenta) secondi; con tale meccanismo il ramo di azienda verrà aggiudicato al miglior offerente;
- nel caso in cui risultino depositate più offerte di pari importo e grado di valutazione ed in sede di gara nessuno effettui un rilancio maggiore degli altri, il bene verrà definitivamente aggiudicato a colui che ha provveduto per primo al deposito tra le pari offerte risultate più alte;
- in caso di aggiudicazione del ramo di azienda e nel caso vi fossero più offerte, gli offerenti non aggiudicatari del bene otterranno la restituzione degli assegni depositati a titolo di cauzione alla data di presentazione dell'offerta;
- la vendita potrà essere sospesa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto entro 10 giorni dal deposito del verbale di aggiudicazione provvisoria.

La successiva cessione verrà stipulata con atto notarile previa autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 l.f..

III) CONDIZIONI DI VENDITA DEL RAMO DI AZIENDA

- a) Il ramo di azienda viene posto in vendita nello stato di fatto in cui lo stesso si trova attualmente e si troverà al momento di efficacia della vendita.
- b) La vendita del ramo di azienda deve intendersi come forzata, non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità della cosa venduta né potrà essere risolta per alcun motivo; conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti, inconoscibili e comunque non evidenziati nella documentazione utilizzata, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento del danno, indennità o riduzione del prezzo. E' comunque esclusa la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.
- c) L'atto notarile di vendita dovrà essere stipulato entro e non oltre i 30 giorni successivi all'aggiudicazione, e comunque non oltre il 31.3.2022, fatte salve eventuali proroghe concordate tra le parti, previa autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell'art. 167 L.F..
- d) L'atto sarà rogato a ministero del notaio scelto dalla procedura ma con spesa a carico dell'aggiudicatario, previo:
 - mancato esercizio da parte del Governo Italiano del divieto di cui alla cd. Golden Power ex decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
 - sottoscrizione dell'accordo sindacale ai sensi dell'art. 47 della Legge 428/1990 con le rappresentanze dei lavoratori competenti e/o gli eventuali accordi individuali in sede protetta ritenuti necessari.
 In caso di esercizio del divieto ex decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 o di mancato raggiungimento dell'accordo entro il termine indicato, salvo proroga concordata tra le parti, l'offerta si riterrà definitivamente inefficace.
- e) Il prezzo di compravendita, detratta la cauzione già versata, dovrà essere integralmente versato non oltre l'atto di sottoscrizione del rogito notarile, a mezzo assegni circolari secondo le modalità previste per il deposito della cauzione; in caso di bonifico bancario, l'importo dovrà pervenire prima della sottoscrizione del rogito notarile nel conto intestato alla procedura e che verrà indicato dai Commissari previa richiesta.
- f) In caso di inadempienza da parte del soggetto aggiudicatario a quanto indicato ai punti n. III-c) e n. III-e) (stipula dell'atto entro 30 giorni e pagamento del saldo prezzo non oltre la sottoscrizione del rogito notarile) verrà dichiarata la decadenza di tale soggetto, con conseguente definitiva ed

integrale acquisizione della cauzione versata in favore della procedura, a titolo di risarcimento del danno e salvo il maggior danno.

- g) Il compenso e le spese notarili nonché tutte le spese, le imposte e le tasse, inerenti e conseguenti la compravendita saranno interamente a carico della parte acquirente che dovrà corrisponderle non oltre la stipula del rogito notarile.

* * *

Il presente bando di gara non costituisce offerta al pubblico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 Codice Civile.

Il trattamento dei dati personali comunicati dai soggetti offerenti, avrà luogo in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (e s.m.i.);

Informazioni e documentazioni saranno resi disponibili mediante l'accesso ad un'apposita virtual data-room, previa sottoscrizione di idoneo impegno alla riservatezza da parte dell'interessato e successiva autorizzazione, entrambi da richiedere ai Commissari Giudiziali Dott.ssa Chiara Boldrin e dott. Giovanni Anfodillo, previa richiesta preventiva da formularsi a mezzo della pec della procedura cp11.2020venezias@peconcordati.it.

Venezia, 6 dicembre 2021

I Commissari Giudiziali

dott.ssa Chiara Boldrin



dott. Giovanni Anfodillo

